



SIULP *flash*
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26, 00185 Roma - telefono 06/44.55.213 r.a. - telefax 06/44.69.841
Direttore Responsabile Oronzo Così - Stampato in proprio – Iscr. Trib. Roma n. 397/99 – Iscr. ROC n. 1123

n. 32 dell'8 settembre 2003

Sommario

- **Circolare sugli incidenti stradali: segnali di una nuova cultura**
- **EuroCQ: speciale autunno, da settembre tassi ancora più bassi**
- **Mobilità a domanda di assistenti ed agenti, operatori e collaboratori tecnici**
- **Assunzioni agenti ed ispettori: importanti chiarimenti ed aggiornamenti**
- **Ufficiali di p.g. inviati in missione dall'Autorità giudiziaria: finalmente rispettato il contratto**
- **Missioni: è necessario contenere le spese**
- **Direttori tecnici 4° corso: spetta il beneficio di cui all'articolo 1, legge 86/2001**

Circolare sugli incidenti stradali: segnali di una nuova cultura

Lo stato d'animo in cui si trova un operatore di polizia che viene impiegato alla guida di un mezzo di servizio lo conosciamo tutti: da un lato il collega desidera dare il meglio di sé, garantendo la massima tempestività ed efficacia d'intervento; dall'altro avverte un senso di ansia perché non sempre l'Amministrazione di cui fa parte sembra disposta a riconoscergli l'impegno dimostrato.

Questo genere di questione non è nuovo e non sempre ha potuto raggiungere risultati ottimali in tempi ragionevoli l'opera di sollecitazione posta in essere dal Sindacato nei confronti dell'Amministrazione affinché questa non si presenti al suo appartenente in maniera eccessivamente distaccata ed impersonale, come una sorta di entità astratta che a volta rischia di apparire addirittura nemica.

Nel campo della circolazione stradale la problematica, in passato, si è presentata con risvolti particolarmente spinosi: se per caso eri coinvolto in un sinistro mentre ti trovavi alla guida di un mezzo in servizio di polizia era sufficiente che gli altri soggetti coinvolti affermassero che la responsabilità era tua perché ti ritrovassi, di fatto automaticamente, "sotto processo" da parte della Corte dei conti a causa di un vero e proprio atteggiamento "pilatesco" dell'Amministrazione.

Certo, a nessuno piace essere "processato", ma se ad essere "indagato" si trova uno che è stato selezionato, formato ed addestrato per indagare gli altri il disagio è di natura diversa, molto più grave e profondo, soprattutto se l'interessato si

sente "lasciato solo" dalla stessa Amministrazione che, magari, poco prima dell'incidente gli aveva ordinato di azionare i segnali d'emergenza e di "sollecitare".

E la cosa più grave è che questo atteggiamento non era frutto di iniziative periferiche di questo o quel responsabile locale, ma promanava proprio dalle direttive impartite da quel centro che dovrebbe viceversa effettuare una funzione di segno diametralmente opposto, promuovendo e favorendo, nel suo stesso interesse, lo snellimento delle procedure, l'assunzione di responsabilità diretta da parte degli organi territoriali ed un rapporto ottimale con tutti gli appartenenti ad essa.

Leggere oggi la circolare 600/MOT.MF.501.6 del 1° dicembre 1994 provoca, non c'è dubbio, un senso di disagio: al punto 5, pagina 24, si legge testualmente, in neretto sottolineato, che "Ogni incidente od evento dal quale derivi un danno per il pubblico bilancio dovrà essere denunciato... alla Procura regionale della Corte dei conti...".

La "denuncia", dunque, doveva essere fatta indiscriminatamente per "ogni incidente" e, per completare il quadro, all'autista doveva poi essere subito notificato un bell'atto di costituzione in mora da redigersi su di un modulo di "contestazione di responsabilità" che è un puro eufemismo definire autoritario e pilatesco insieme, ove all'operatore veniva di fatto detto: "ormai sei nelle mani della Giustizia".

In parole povere venivi "denunciato" e ti veniva notificata una sorta di "informazione di garanzia" anche quando non avevi responsabilità nel sinistro o le eventuali responsabilità erano chiaramente giustificate dalle esigenze di servizio (interventi per emergenza, ecc.); i colleghi che, magari perché più abituati di altri a "combattere con le carte", tentavano di vederci chiaro chiedendo copia dei documenti redatti dall'Amministrazione ed inviati alla Corte dei conti, venivano trattati con sospetto ed osteggiati; eppure la legge 241/1990 era in vigore da anni.

Un primo passo avanti è stato compiuto con la circolare 600/MOT.MF.501.6/1 del 6 maggio 1997, mediante la quale viene da un lato evidenziato il diritto degli interessati a prendere visione di tutti gli atti relativi al sinistro, senza alcun bisogno di specifiche autorizzazioni ministeriali e, dall'altro, sostituito il precedente modulo di "contestazione di responsabilità" con un altro dove sono meglio evidenziati gli adempimenti di legge che l'Amministrazione è tenuta a svolgere e sono con maggior chiarezza indicati gli atti che l'interessato può porre in essere per la sua migliore tutela".

Evidentemente era ancora troppo poco: anche se era di molto migliorata si trattava comunque di una "contestazione di responsabilità" riferita a tutti i sinistri, mediante il quale l'Amministrazione non si assumeva la responsabilità di dichiarare, senza aspettare il giudizio della Corte dei conti, che a suo avviso, in quel determinato sinistro, non sussistevano gli estremi del dolo o della colpa grave e, quindi, la "responsabilità amministrativa".

Per arrivare a compiere un altro importante passo c'è voluta una circolare della stessa Corte dei conti, a seguito della quale è stata emanata la ministeriale n. 600/MOT.MF.501.6/2 del 26 marzo 1999: finalmente si chiariva che, nel caso di sinistri in cui la stessa Amministrazione non ravvisava dolo o colpa grave (articolo 1 legge 31 dicembre 1962, n. 1833) non doveva più formalizzare denuncia alla Corte dei conti, ma limitarsi ad inviare periodicamente schede riassuntive di questo genere di sinistri; solo nel caso in cui la Procura ne avesse ravvisato la necessità l'Amministrazione avrebbe poi inviato tutti gli elementi del sinistro.

Il passo decisivo è contenuto oggi nella circolare 600/B.CONT.501.6/4 ed in particolare nel nuovo modulo "contestazione di responsabilità"; l'Amministrazione si rivolge oggi in maniera chiara e corretta all'autista, spiegando chiaramente:

- Che l'ultima parola sulla sua eventuale responsabilità spetta alla Corte dei conti;
- Che l'Amministrazione però non ha rilevato nella sua condotta estremi di dolo o colpa grave e che, per questo, NON procederà all'invio dell'inchiesta amministrativa alla Procura presso la Corte dei conti regionale;
- Che per obbligo di legge l'incidente verrà comunicato insieme a molti altri con un riepilogo semestrale;

- Che se non ci saranno rilievi della citata Corte la pratica verrà senz'altro archiviata;
- Che se, viceversa, la Corte dovesse richiedere supplementi di istruttoria l'autista medesimo ne verrà tempestivamente avvertito;
- Che in ogni caso ha diritto ad inviare all'Amministrazione controdeduzioni, testimonianze e quant'altro ritenga opportuno.

D'ora in avanti il vecchio modulo di "contestazione di responsabilità" verrà dunque utilizzato solo nel caso siano emersi concreti elementi da cui si ricavi, nell'incidente, una condotta viziata da dolo o colpa grave.

A completamento di un atto che si potrebbe definire esemplare il Dipartimento della pubblica sicurezza aggiunge un altro importante elemento, sconosciuto a molti: l'indicazione degli estremi della polizza che copre gli infortuni del conducente dei mezzi in servizio di polizia, non senza la precisazione, rivolta agli uffici interessati, dell'obbligo di comunicarli agli autisti che abbiano riportato lesioni a seguito di incidenti e di informare dell'esistenza ed operatività di tale polizza gli eredi di autisti eventualmente deceduti; il massimale della polizza è oggi di euro 154.937,07 (pari a 300 milioni di lire).

Tutte le ministeriali citate e la legge 1833/1962 e 241/1990 sono sul nostro web, all'indirizzo www.siulp.it, rispettivamente nelle aree "legislazione" e "circolari".

Speciale Polizia di Stato

— abbiamo ridotto ulteriormente i tassi —

**SPECIALE
AUTUNNO**

Finanziamento 1

CESSIONE DEL QUINTO

NETTO RICAVO €	in 60 mesi	in 120 mesi
5.164,00	105,00	62,00
7.747,00	159,00	94,00
10.329,00	214,00	123,00
12.911,00	268,00	158,00
15.494,00	317,00	192,00
18.076,00	366,00	225,00
20.658,00	420,00	253,00
23.244,00	476,00	285,00
25.823,00	502,00	316,00

TAEG massimo applicato agli esempi 8,650% e comunque non supera il TAEG previsto per legge (riferito al periodo set./dic. 2003). Sulle rate degli esempi vanno aggiunti i costi delle garanzie INPDAP che sono del 2% sui 60 mesi e del 3,5% sui 120 mesi.

Dietro autorizzazione Banca erogatrice.

Finanziamento 2

PRESTITO CON DELEGA

NETTO RICAVO €	in 60 mesi	in 120 mesi
4.648,00	103,00	62,00
6.197,00	135,00	81,00
9.296,00	200,00	119,00
11.362,00	243,00	144,00
12.395,00	264,00	156,00
13.944,00	296,00	175,00
16.527,00	350,00	207,00
19.109,00	404,00	238,00
21.175,00	446,00	263,00

TAN dal 5,00% al 5,50%. Il TAEG massimo applicato agli esempi è del 11,500% e comunque non supera il TAEG previsto per legge. Le rate non comprendono i costi polizza quindi sono suscettibili di variazione in riferimento al costo assicurativo che varia in base all'età e all'anzianità di servizio (riferito al periodo set./dic. 2003)

Il Prestito con Delega è cumulabile con la Cessione del Quinto e può essere richiesto con soli 6 mesi di anzianità di servizio. Non occorre estinguere la cessione in corso.

UNICA AGENZIA DI SETTORE PER LA POLIZIA DI STATO



Euro
Cessioni
Quinto

IN CONVENZIONE
SIULP

Servizio clienti
0655381111

Numero Verde
800-754445

Sito Internet
www.euroccq.it

Direzione Generale di Roma
EUROCCQ di Marin Clara - L.re di Pietra Papa, 21 - 00146 Roma

KTESIOS ha rinnovato la convenzione con il Ministero dell'Interno (27/12/2003).

Mobilità a domanda di assistenti ed agenti, operatori e collaboratori tecnici

Con circolare n. 333-D/9807.D datata 1° Settembre 2003 il Dipartimento della pubblica sicurezza, avvicinandosi i prossimi movimenti di personale, attualmente previsti per fine ottobre-inizio novembre, ha richiamato l'attenzione del personale appartenente al ruolo degli assistenti ed agenti che ha prodotto istanza di trasferimento sull'obbligo di revocarla, qualora abbia perso interesse al trasferimento, **entro e non oltre il giorno 10 ottobre prossimo**; le revoche che venissero inoltrate dopo tale data o a trasferimento avvenuto non verranno prese in considerazione.

Con altra circolare, pari numero e data, il citato Dipartimento ha altresì chiesto a tutti gli uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di segnalare **entro e non oltre il 20 settembre prossimo** eventuali istanze di trasferimento prodotte ai sensi dell'articolo 44 d.P.R. 782/1985 (in ambito provinciale).

In tale contesto, in considerazione dell'avvenuta pubblicazione del decreto ministeriale n. 333-E/0.1.33.1 55/2003 del 7 maggio 2003, che ridetermina le dotazioni organiche dei settori e dei profili professionali dei ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica la Segreteria Nazionale è tornata a sollecitare, stavolta con nota n. 269/2003 del 4 settembre scorso, il coordinamento dei movimenti disposti in parallelo tra questi i ruoli e quelli corrispondenti del personale che espleta attività di polizia, al fine di coniugare al meglio le esigenze operative dell'Amministrazione con quelle del personale.

Le ministeriali n. 333-D/9807.D del 1° settembre, la nostra nota 269/2003 del 4 settembre ed il d.m. n.333-E/0.1.33.1 55/2003 del 7 maggio sono sul nostro *web*, all'indirizzo www.siuip.it, area "circolari"; nell'area "legislazione" il d.P.R. 782/1985.

Assunzioni agenti ed ispettori: importanti chiarimenti ed aggiornamenti

Numerosissimi sono i quesiti pervenuti, dopo le anticipazioni pubblicate su queste pagine e sul *web* sull'applicazione del d.P.R. che autorizza le assunzioni di personale per il 2003 e dopo la riunione del Consiglio dei Ministri di giovedì 4 settembre scorso.

Al momento di chiudere questo numero di Siulp Collegamento Flash il testo finale del decreto-legge (che potrebbe andare in G.U. mercoledì) non è ancora disponibile; tuttavia fonti ufficiali comunicano che il provvedimento accelera (o meglio avvia) le procedure che daranno applicazione all'articolo 80, comma 8, della legge 289/2002 (Finanziaria 2003), che per garantire "la piena efficacia degli interventi in materia di immigrazione e di asilo" (cd. Legge Fini-Bossi) prevede tra l'altro che, "nell'arco degli anni 2003, 2004 e 2005, è incrementato l'organico del personale dei ruoli della Polizia di Stato di 1.000 agenti... in deroga all'articolo 34, comma 4... " della Finanziaria medesima.

L'articolo 1 del provvedimento prevede che per 550 unità si utilizzi la graduatoria degli idonei del concorso per allievo agente bandito con decreto dell'8 novembre 1996 la cui graduatoria di merito è scaduta l'8 maggio 2001 e che, per le rimanenti unità, si provveda attraverso l'assunzione dei primi 450 militari in ferma breve e prefissata della graduatoria degli idonei del concorso indetto nel 1999 per l'assunzione nella Polizia di Stato, che termineranno il periodo di ferma nell'aprile del 2004. Contestualmente, i posti del relativo concorso sono stati aumentati da 280 a 730.

Secondo le anticipazioni il decreto consente inoltre la riammissione in servizio dei funzionari della Polizia di Stato, senza oneri a carico dello Stato, già trasferiti a domanda presso altre amministrazioni.

In particolare:

Chi sono i "550 idonei al concorso per allievo agente"

Il concorso pubblico bandito per l'assunzione di 780 allievi agenti della Polizia di Stato con D.M. 8 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^ Serie Speciale "Concorsi ed Esami" n. 101 del 20 dicembre 1996 ha registrato la presentazione di quasi 400.000 domande; gli aspiranti che parteciparono alla prova scritta furono oltre 133.000 e quasi 99.000 risultarono

idonei.

In una prima fase furono avviati alle selezioni psico-fisiche ed attitudinali i circa 20.000 aspiranti collocatisi in graduatoria con votazione uguale o superiore a 7.85 decimi; al termine di tali selezioni, che si svolsero tra i 1998 ed il 1999 presso la Scuola Tecnica di Polizia in Roma, sono stati dichiarati idonei dalle competenti commissioni circa 8.000 aspiranti, che vennero avviati alla frequenza dei corsi.

Nel 2000 vennero poi convocati per le selezioni psico-fisiche ed attitudinali gli aspiranti collocatisi nella fascia di voto 7,75 nati prima del 31 dicembre 1972 e, successivamente gli aspiranti collocatisi nella stessa fascia di voto nati dopo tale data; i primi hanno già frequentato il corso di formazione, i secondi – e solo loro - ottengono oggi la possibilità di accedere ai ruoli della Polizia di Stato.

Chi sono i "450 militari in ferma breve e prefissata"

L'arruolamento nell'anno 2000 di volontari in ferma breve nelle Forze armate per l'immissione, nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato, di 280 unità al termine della ferma triennale venne indetto in data 26 maggio 1999 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^a Serie Speciale - "Concorsi ed Esami" n. 43 del 1° giugno 1999; furono circa 1.600 gli aspiranti che, utilmente collocatisi nella graduatoria di merito redatta dalla Commissione tecnica interministeriale a seguito della preselezione culturale, dal 26 giugno al 17 luglio 2000 sostennero, presso la Scuola tecnica di polizia in Roma, le selezioni psico-fisiche ed attitudinali; i circa 790 aspiranti risultati idonei vennero avviati al servizio in ferma breve nelle Forze armate, al termine del quale (aprile prossimo) saranno avviati alla frequenza del corso per allievo agente della Polizia di Stato.

Chi sono i futuri agenti che dovranno ancora attendere

Sono i vincitori del concorso, per titoli ed esami, per l'immissione di 298 unità nelle carriere iniziali della Polizia di Stato, riservato al personale di ferma di leva prolungata Indetto in data 21 dicembre 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^a Serie Speciale - "Concorsi ed Esami"- n. 100 del 29 dicembre 2000.

Il decreto 19 febbraio 2003 di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno – supplemento straordinario n. 1/6 bis del 26 febbraio 2003.

Per la loro assunzione si è in attesa dell'approvazione da parte del via libera da parte della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica, ai fini dell'inserimento nelle autorizzazioni alle assunzioni per il prossimo anno 2004.

Concorso per 640 posti da allievo vice ispettore

Come preannunciato sullo scorso numero di questo notiziario venerdì 5 settembre scorso il Dipartimento della pubblica sicurezza ha trasmesso alle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato lo schema di decreto recante le modalità di svolgimento dei corsi di formazione iniziali per l'accesso alla qualifica di vice ispettore.

Ricordiamo che l'approvazione del decreto è l'ultimo ostacolo all'avvio del corso di formazione, che non necessita di nessun'altra autorizzazione, precisando che la data auspicata dalle competenti direzioni del Dipartimento per il relativo avvio verrà fissata nell'arco di tempo più breve possibile e, salvo imprevisti, comunque non oltre l'inizio del prossimo mese di novembre.

Viene altresì escluso, per quest'anno, l'avvio ai corsi degli ulteriori idonei non compreso nei primi 640 classificati; anche questi ultimi potrebbero tuttavia essere inclusi, almeno nelle percentuali consentite dalla vigente normativa generale in materia di pubblici concorsi (10%+10%), nelle autorizzazioni ad assumere per l'anno 2004.

La Legge Finanziaria 2003, la Legge c.d. Fini-Bossi e gli aggiornamenti in tempo reale sul nostro *web*, all'indirizzo www.siulp.it.

Ufficiali di p.g. inviati in missione dall'Autorità giudiziaria: finalmente rispettato il contratto

Molti tra voi ricorderanno la forte azione di denuncia che abbiamo intrapreso su questo tema, anche su queste pagine, all'indomani della piena entrata in vigore del nuovo contratto di lavoro, recepito con d.P.R. 164/2002.

Con nota 290/2002 lo scorso 5 settembre 2002 avevamo sensibilizzato il Dipartimento della pubblica sicurezza su quello che è senza dubbio uno dei punti qualificanti del nuovo contratto, vale a dire la nuova disciplina delle indennità accessorie, intesa a salvaguardare la dignità del lavoratore di polizia anche quando, per ragioni di servizio, viene sottoposto a particolari disagi.

In tale ambito era venuta in evidenza come, in base ad un'applicazione meramente burocratica di alcune norme e sicuramente con profili di assai dubbia legittimità, il Ministero della giustizia liquidasse il relativo trattamento agli appartenenti alle Forze di polizia con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria inviati in missione su disposizione dell'Autorità giudiziaria attenendosi alle disposizioni previste per gli ufficiali di giustizia.

Fermo restando che non veniva messo in discussione il principio secondo cui le spese della missione dovevano essere sostenute dall'ente nell'interesse del quale la missione veniva effettuata, avevamo fermamente contestato il fatto che la liquidazione di tali spese avvenisse secondo i parametri dell'ente erogante piuttosto che secondo i parametri normativamente previsti per i lavoratori che effettuavano la missione, con gravissima lesione dei diritti di questi ultimi.

Venivano inoltre a crearsi situazioni paradossali derivanti dal fatto che, a differenza di quanto avviene per gli ufficiali, agli agenti di polizia giudiziaria il trattamento di missione viene erogato dal Ministero dell'interno; emblematico è l'esempio di un ispettore ed un sovrintendente che si recano in missione insieme ad un assistente ed un agente; tutti e quattro, per esigenze di servizio, sono impossibilitati a consumare il primo ordinario; ai secondi due, agenti di p.g., veniva rimborsato il 100% del limite vigente in applicazione dell'articolo 7, comma 6, mentre ai primi due, ufficiali di p.g., non veniva riconosciuto alcun rimborso.

Finalmente questa situazione è stata sanata dalla circolare prot. 1/8142/44(U) del Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia del 10.6.2003, ove si fa presente, in premessa, che l'articolo 43 T.U. sulle spese di giustizia (d.P.R. 115/02) prevede che «per il compimento di atti del processo penale e civile fuori dalla sede in cui si svolge, gli appartenenti all'ufficio, nonché gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria per gli atti ad essi direttamente delegati dal magistrato, hanno diritto alle spese di viaggio ed alle indennità di trasferta secondo le norme che disciplinano la missione dei dipendenti statali».

«Ciò posto, – prosegue la nota - in considerazione del fatto che gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria rientrano anch'essi nell'ambito dei dipendenti della pubblica amministrazione, questo generale ufficio ritiene che il riferimento alle "norme che disciplinano la missione dei dipendenti statali" sia da intendersi in senso generico e che, pertanto, la liquidazione del trattamento di trasferta debba avvenire secondo la disciplina specificamente prevista nell'ambito delle rispettive amministrazioni di appartenenza. Conseguentemente, per gli atti direttamente delegati dal magistrato, il riferimento all'art. 43 del T.U. deve intendersi nel senso dell'applicabilità anche delle particolari disposizioni che regolano il trattamento di missione degli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria».

Se è vero che «in materia di trattamento di missione, la disciplina generale dei dipendenti dello Stato (L. 836/73; L. 417/78) si applica, tra l'altro, anche agli appartenenti alle forze armate ed ai corpi organizzati militarmente», è altrettanto vero che, tuttavia, «gli aspetti retributivi previsti da disposizioni di legge possono essere sempre derogati *in melius* dalla contrattazione collettiva. Pertanto, così come al personale del comparto ministeri si applica, in materia di trattamento di missione, l'art. 30 del CCNL integrativo sottoscritto in data 16 maggio 2001, è indubbio che agli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria debba ritenersi applicabile il trattamento economico di missione previsto dagli accordi contrattuali stipulati dalle singole

amministrazioni di appartenenza».

La circolare si conclude con l'invito, rivolto, oltre che al Procuratore nazionale antimafia, ai Presidenti delle Corti d'appello ed ai Procuratori generali, da cui amministrativamente dipendono tutti gli altri Giudici e Procuratori, a «voler vigilare al fine di una corretta applicazione delle specifiche disposizioni previste in materia di trattamento di trasferta», con particolare riferimento ai «punti 5 e 6 dell'art. 7, DPR 164/02»:

- «Il punto 5 ridetermina in euro 6,00, per ogni ora, la maggiorazione dell'indennità oraria di missione prevista dall'art. 6, comma 3, del DPR 16 marzo 1999, n. 254. Tale ultima disposizione prevede poi che la suddetta maggiorazione compete limitatamente alla durata del viaggio, a condizione che il personale sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, e non è cumulabile con il compenso per lavoro straordinario.
- Il punto 6, prevede, invece, che al personale inviato in missione che attesti, specificandone i motivi, di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio, pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa, compete un rimborso dei pasti pari al 100% del limite vigente, ferma restando la misura del 40% della diaria di trasferta. I suddetti motivi potranno costituire oggetto di eventuale valutazione ai fini della liquidazione successiva».

Il d.P.R. 164/2002, la circolare prot. 1/8142/44(U) del Ministero della giustizia e la nostra nota 290/2002 del 5.9.2002 sono sul nostro *web*, all'indirizzo www.siulp.it, rispettivamente nello spazio dedicato a "tutti i contratti" e nell'area "circolari".

Missioni: è necessario contenere le spese

Lo ha ribadito con circolare n. 333-G/2.1.05.01.02.(13 bis/03) del 30 Luglio scorso il Dipartimento della pubblica sicurezza, comunicando che il Ministro dell'Economia ha fatto presente che «non potrà in alcun modo accogliere richieste di integrazione fondi per il corrente anno» e che, pertanto, «si rende necessario di contenere assolutamente nelle dotazioni assegnate le spese per missioni... attuando una vigilanza costante ed incisiva per l'economicità dei servizi».

In tal senso dispone peraltro, con riferimento ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, la sopra citata circolare del Ministero della giustizia, ove si dispone che, ai fini del contenimento della spesa di bilancio, appare «opportuno limitare le autorizzazioni preventive, prescritte dalla specifica normativa di riferimento (uso del mezzo aereo, del mezzo proprio, del taxi, etc.), ai soli casi di effettiva necessità o comunque quando risulti economicamente più conveniente per l'Amministrazione».

Sul nostro *web*, all'indirizzo www.siulp.it, area "circolari".

Direttori tecnici 4° corso: spetta il beneficio di cui all'articolo 1, legge 86/2001

Come già accaduto al termine di precedenti corsi di formazione frequentati da personale che era già appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, anche i direttori tecnici che hanno superato il relativo 4° corso di formazione, dopo l'invio presso le rispettive sedi di servizio, si sono visti mettere in discussione, per motivi meramente formali, l'attribuzione del trattamento di trasferimento previsto dall'articolo 1, legge 86/2001, così come da noi rilevato con nota n. 247/2003.

Con nota n. 333-G/2.1.05.03 del 3 settembre scorso il Dipartimento della pubblica sicurezza ha poi confermato che «nulla osta alla corresponsione del beneficio economico reclamato poiché, trattandosi di un concorso straordinario interno, gli interessati hanno frequentato il corso medesimo in regime di trattamento di missione ... al termine del quale sono stati destinati ad una sede di servizio diversa da quella di provenienza. Pertanto, essendo presente l'elemento autoritativo, ... si ritiene che la richiesta degli interessati possa essere favorevolmente accolta».

La nostra nota n. 247/2003 e la nota ministeriale 333-G/2.1.05.03 del 3 settembre sono sul nostro *web*, all'indirizzo www.siulp.it, area "circolari"; nell'area "legislazione" la legge 86/2001.

La serenità passa attraverso
le proprie scelte

Speciale Polizia di Stato

[abbiamo ridotto ulteriormente i tassi]



Finanziamento 1

CESSIONE DEL QUINTO

TAEG massimo applicato agli esempi 8,650% e comunque non supera il TAEG previsto per legge (riferito al periodo set./dic. 2003). Alle rate degli esempi vanno aggiunti i costi delle garanzie INPDAP che sono del 2% sui 60 mesi e del 3,5% sui 120 mesi.

Dietro autorizzazione Banca erogatrice.

NETTO RICAPO €	In 60 mesi	In 120 mesi
5.164,00	105,00	62,00
7.747,00	159,00	94,00
10.329,00	214,00	123,00
12.911,00	268,00	158,00
15.494,00	317,00	192,00
18.076,00	366,00	225,00
20.658,00	420,00	253,00
23.244,00	476,00	285,00
25.823,00	502,00	316,00

Finanziamento 2

PRESTITO CON DELEGA

TAN dal 5,00% al 5,50%. Il TAEG massimo applicato agli esempi è del 11,500% e comunque non supera il TAEG previsto per legge. Le rate non comprendono i costi polizza quindi sono suscettibili di variazione in riferimento al costo assicurativo che varia in base all'età e all'anzianità di servizio (riferito al periodo set./dic. 2003)

NETTO RICAPO €	In 60 mesi	In 120 mesi
4.648,00	103,00	62,00
6.197,00	135,00	81,00
9.296,00	200,00	119,00
11.362,00	243,00	144,00
12.395,00	264,00	156,00
13.944,00	296,00	175,00
16.527,00	350,00	207,00
19.109,00	404,00	238,00
21.175,00	446,00	263,00

Il Prestito con Delega è cumulabile con la Cessione del Quinto e può essere richiesto con soli 6 mesi di anzianità di servizio. Non occorre estinguere la cessione in corso. KTESIOS ha rinnovato la convenzione con il Ministero dell'Interno (27/12/2003).

UNICA AGENZIA DI SETTORE PER LA POLIZIA DI STATO



Euro
Cessioni
Quinto

IN CONVENZIONE



Servizio clienti
0655381111

Numero Verde
800-754445

Sito Internet
www.eurocq.it

Direzione Generale di Roma - EUROCCQ di Marin Clara - L.re di Pietra Papa, 21 - 00146 Roma